RACCOLTA

DELLE

LEGGI, DECRETI, RESCRITTI, REGOLAMENTI

CIRCOLARI ED ISTRUZIONI

DEI

CESSATI GOVERNI DELLE PROVINCIE ITALIANE

SULLE

PENSIONI DI SERVIZIO CIVILE E MILITARE

CON L'AGGIUNTA

DELLE LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI PENSIONI DEL REGNO D'ITALIA

PUBBLICATA

con autorizzazione della Corte dei Conti

PER CURA

del Cav. DE-BERNARDI Dott. EMILIO

Ragioniere di detta Corte

E

Cav. D° FELICE GIOLITI

Reggente la Divisione Pensioni.

PARTE SESTA DELLA RACCOLTA

PROVINCIE LUCCHESI

SEZIONE 2ª — **Pensioni militari.**

TIPOGRAFIA FODRATTI

FIRENZE Via San Zanobi, N° 88. | **TORINO** Via dell'Ospedale, N° 21.

1869.

INDICE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	PAG.
1816 28 marzo	Decreto che istituisce un corpo di gendarmeria a piedi, incaricato del servizio di polizia e del mantenimento dell'ordine pubblico	1
1818 7 dicemb.	Decreto sovrano che sopprime il corpo dei reali moschettieri, e crea un corpo di reali cacciatori a piedi ed a cavallo pel servizio di sicurezza del litorale	1
1819 20 marzo	Decreto relativo alle pensioni da accordarsi ai pubblici impiegati civili e militari	2
1820 28 giugno	Decreto sovrano che determina gli stipendi e il soldo a favore dei cannonieri d'artiglieria della città di Viareggio .	2
1824 19 ottobre	Decreto sovrano che stabilisce le basi pel consegnimento della pensione di ritiro per gli impiegati civili e militari . .	3
1825 20 dicemb.	Decreto sovrano. — Organizzazione della forza armata .	3
1826 7 settemb.	Decreto sovrano che ammette sei soprannumerari nel corpo dei cannonieri di Viareggio; il servizio loro non si valuta	5
1834 16 gennaio	Decreto sovrano. — Organizzazione, disciplina, soldo e tenuta dei cannonieri pompieri	6
» 2 luglio	Decreto sovrano che sopprime le guardie di polizia municipale della città di Lucca, e riunisce gl'individui delle medesime al corpo dei reali carabinieri	8
1836 29 settemb.	Decreto sovrano. — Disposizioni relative ai cadetti . .	8
» 16 dicemb.	Decreto sovrano. — Si aumenta il numero delle guardie ausiliarie al corpo dei reali carabinieri	9
1839 11 luglio	Decreto sovrano. — Nuova organizzazione delle truppe del ducato. — Tabelle paghe	10
1840 14 febbraio	Decreto sovrano. — Modificazioni alla nuova organizzazione militare, operata colla legge 11 luglio 1839 . . .	14
1847 6 maggio	Decreto sovrano. — Trattamento di pensione agli impiegati sì civili che militari, non che delle loro vedove ed orfani	14
» 28 luglio	Decreto sovrano col quale viene congedato il corpo dei reali carabinieri, e rimpiazzato da un corpo di reali dragoni a piedi ed a cavallo pel servizio di polizia	14
» 21 agosto	Notificazione del presidente di grazia e giustizia. — Si fa conoscere il giorno che entra in attività di servizio il corpo dei reali dragoni	15
» 16 settemb.	Deliberazione governativa colla quale viene soppresso il corpo della guardia urbana	15
» 7 ottobre	Deliberazione governativa portante la soppressione delle guardie urbane e provinciali	16

GOVERNO DUCALE BORBONICO

Decreto che istituisce un Corpo di Gendarmeria a piedi incaricato del servizio di polizia e del mantenimento dell'ordine pubblico.

28 *marzo* 1816.

GIUSEPPE WERIILEIN, ecc.

In nome di S. M. l'Imperatore d'Austria Francesco I.

Omissis

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° È instituito un corpo di gendarmeria a piedi incaricato del servizio di polizia e del mantenimento dell'ordine pubblico.

Art. 2° La forza e la composizione del detto corpo è la seguente:

1 Maggiore comandante,
1 Tenente quartier-mastro,
1 Bass'uffiziale ff. di foriere,
1 Capitano,
1 Tenente,
2 Tenenti aggregati,
1 Sottotenente,
4 Marescialli,
16 Brigadieri,
2 Tamburi,
80 Gendarmi.

N° 110 totale.

Omissis

Art. 18. Nessun uffiziale, bass'uffiziale e gendarme potrà contrarre matrimonio senza la licenza espressa del governo.

Omissis

Dato a Lucca, il 28 marzo 1816.

Il Tenente Colonnello Governatore
WERIILEIN.

Decreto Sovrano che sopprime il Corpo dei Reali Moschettieri e crea un Corpo di Reali Cacciatori a piedi ed a cavallo pel servizio di sicurezza del litorale.

7 *dicembre* 1818.

MARIA LUISA DI BORBONE, ecc. ecc. ecc.

Omissis

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Il corpo dei reali moschettieri è soppresso.

Art. 2° È creato un corpo di reali cacciatori a cavallo ed a piedi, a cui sarà addetto un numero di guardie di polizia.

Art. 3° I reali cacciatori a cavallo sono ammessi all'onore di servirci in determinate circostanze, hanno inoltre la speciale incumbenza di sorvegliare alla sicurezza del litorale, scortano i passeggieri e si prestano alle spedizioni che vengono loro ordinate dalle autorità competenti; i cacciatori a piedi sono incaricati del servizio già attribuito ai reali moschettieri, ecc.

Omissis

Art. 6° Il corpo dei reali cacciatori a cavallo ed a piedi è subordinato agli ordini della presidenza del buon governo per il servizio relativo alla pubblica sicurezza.

Omissis

Deroghiamo a qualunque legge o regolamento che si trovasse in opposizione al presente decreto.

Locca, 7 dicembre 1818.

MARIA LUISA.

A. Mansi.

Decreto relativo alle pensioni da accordarsi ai pubblici Impiegati civili e militari.

Lucca, 20 *marzo* 1819.

Inserto nella Sezione prima.

N° 34. — *Decreto Sovrano che determina gli stipendi e il soldo a favore dei Cannonieri d'artiglieria della Città di Viareggio.*

28 *giugno* 1820.

MARIA LUISA DI BORBONE, ecc. ecc. ecc.

Visto il nostro decreto del 19 giugno corrente, col quale abbiamo stabilito la forza militare della nostra città di Viareggio;

Volendo determinare gli appuntamenti a favore degli uffiziali, bass'uffiziali, tamburo e cannonieri tanto di linea che civica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Sono determinati a favore degli uffiziali, bass'uffiziali e soldati della nostra città di Viareggio gli appresso stipendi e soldo:

Artiglieria di linea.

Al Capitano, mensuali	L.	130	»
Al Tenente, id.	»	100	»
Al Sergente maggiore, giornaliere	»	1	10
Al Caporale, id.	»	1	2
Al Tamburino, id.	»	»	18
Ai Cannonieri, id.	»	»	16

Artiglieria civica.

Al Tenente in 2°, mensuali	»	60	»
Al Sergente, per ogni giorno di servizio	»	1	10
Al Caporale, id.	»	1	6
All'Artigliere, id.	»	1	4

Art. 2° Il nostro direttore generale della forza armata è incaricato dell'esecuzione del presente nostro decreto, che sarà fatto conoscere anche alla direzione generale della finanza.

Dato dal nostro real palazzo di Viareggio, questo giorno 28 giugno 1820.

MARIA LUISA.

N° 69. — *Decreto Sovrano che stabilisce le basi pel conseguimento delle pensioni di ritiro per gli Impiegati civili e militari.*

Lucca, 19 *ottobre* 1824.

Inserto nella Sezione prima.

Decreto Sovrano. — Organizzazione della Forza armata.

20 *dicembre* 1825.

CARLO LODOVICO DI BORBONE, ecc. ecc. ecc.

Considerando che il sistema, sul quale è stata regolata fino al presente la forza armata, non ha pienamente corrisposto allo scopo cui era essenzialmente diretto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Omissis

Art. 5° La forza armata si compone di un corpo di carabinieri a piedi ed a cavallo, e di un battaglione di truppa di linea; il primo porta il titolo di *reali carabinieri*, il secondo porta il nome di battaglione *Carlo Lodovico*.

Omissis

Art. 12. Il corpo dei reali carabinieri è incaricato di tutto il servizio relativo alla pubblica sicurezza e polizia a forma del regolamento di cui all'articolo 53. Per l'adempimento di questo servizio esso dipende direttamente dalla presidenza del buon governo, e dalle autorità giudiziarie, che abbiano il diritto di valersi della pubblica forza e che esercitino tal diritto nelle debite funzioni.

Questo corpo, per ciò che riguarda il servizio puramente militare, compatibile colle altre sue incombenze, è subordinato al comando della piazza. Per le funzioni e servigi d'onore esso conserva le prerogative e i diritti di cui ha goduto finora, come verrà dettagliato nel regolamento.

Omissis

Art. 14. Il pagamento del soldo alla forza armata è determinato come segue:

Comandante superiore, al mese	L.	222	» »
Comandante di piazza a Lucca	»	222	» »
Comandante di piazza a Viareggio	»	177	» »
Aiutante di piazza a Lucca	»	108	» »
Reali Carabinieri.			
Comandante	»	»	» »
Tenente a cavallo e a piedi	»	127	» »
Maresciallo d'alloggio in capo	»	58	» »
Maresciallo d'alloggio	»	53	» »
Brigadiere	»	47	10 »
Tromba e tamburo Carabiniere	»	40	» »
Guardia ausiliaria	»	30	10 »

Battaglione Carlo Ludovico.

Capo battaglione		L.	222	„ „
Aiutante maggiore Quartier-mastro tesoriere Uffiziale d'abbigliamento		„	177	„ „
Chirurgo		„	166	„ „
Alfiere di bandiera		„	82	„ „
Cappellano catechista. Capo banda alfiere		„	98	„ „
Aiutante sott'uffiziale		„	81	„ „
Segretario militare Scrivano	al giorno	„	1	10 6
Capo tamburo		„	1	13 6
Musicante di 1ª classe		„	1	11 „
Id. di 2ª id.		„	1	4 4
Id. di 3ª id.		„	„	17 9
Ordinanza a posto fisso		„	1	10 6
Detta come sopra		„	1	8 6
Maestri operai, al mese		„	31	„ „

Granatieri e Cannonieri.

Capitano		„	177	„ „
Tenente		„	118	„ „
Sottotenente		„	96	„ „
Sergente maggiore		„	„	„ „
Sergente foriere		„	„	„ „
Caporale		„	„	„ „
Tamburo		„	„	„ „
Granatiere		„	„	„ „

Fucilieri.

Capitano		„	166	„ „
Tenente		„	108	„ „
Sottotenente		„	90	„ „
Sergente maggiore		„	„	„ „
Sergente foriere		„	„	„ „
Caporale		„	„	„ „
Tamburo		„	„	„ „
Fuciliere		„	„	„ „
Fanciullo di truppa		„	„	„ „

Supplemento di soldo.

Al segretario militare.		„	45	„ „
Al maresciallo prescelto per tal qualità		„	45	„ „
Allo scrivano del capo battaglione		„	20	„ „
Gratificazioni a diversi bandisti		„	194	3 4
Pernottazioni ai reali carabinieri.		„	66	13 4
Spese d'ufficio		„	58	6 8

Omissis

Art. 24. Qualunque sott'uffiziale, caporale e comune che a contare dal dì 7 dicembre 1817, epoca del nostro ingresso in questo ducato, avrà prestato esatto e non interrotto servizio per dieci anni, conseguirà un soldo di ricompensa di lire 1 10 al mese.

Dopo 15 anni . . . . . » 2 » id.
Dopo 20 anni . . . . . » 2 10 id

I militari così ricompensati ne porteranno il distintivo sul braccio sinistro a seconda del grado.

Omissis

Art. 45. La scelta degli individui per completare il corpo dei reali carabinieri a piedi ed a cavallo sarà fatta dal comandante di tal'arma, con l'approvazione del direttore generale della forza armata nella sua qualità di presidente del buon governo. Gl'individui da ammettersi in questo corpo dovranno essere rivestiti delle seguenti qualità, cioè:

Essere celibi;
Saper leggere e scrivere;
Avere età non minore di 25 anni, nè maggiore di 36;
Servizio militare di anni cinque almeno;
Morigerata e regolare condotta senza inclinazione all'ebrietà;
Senza pregiudizi in faccia ai tribunali di giustizia punitiva.

Omissis

Art. 58. Nessun militare potrà unirsi in matrimonio senza la nostra approvazione.

Le dimande di questa natura non saranno a Noi sottoposte che dal direttore generale della forza armata, e nel caso che prima consti al medesimo dei mezzi di sussistenza necessari al militare che desidera ammogliarsi.

Omissis

Art. 60. Qualunque altro decreto, ordine reale, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto, sono soppressi ed annullati.

Art. 61. I nostri consiglieri di Stato, direttore generale delle finanze e presidente del buon governo, direttore generale della forza armata, sono incaricati, ciascuno in ciò che lo concerne, della esecuzione del presente decreto, che sarà impresso e pubblicato.

Roma, li 20 dicembre 1825.

CARLO LODOVICO.

A. Mansi.

N° 43. — *Decreto Sovrano che ammette sei Soprannumerari nel Corpo dei Cannonieri di Viareggio. — Il servizio loro non si valuta per la pensione.*

7 *settembre* 1826.

CARLO LODOVICO DI BORBONE, ecc. ecc. ecc.

Considerando che i servigi della divisione dei cannonieri di Viareggio, contemplati all'art. 13 del nostro decreto organico militare del 20 dicembre 1825, riescono per i medesimi alquanto gravosi atteso il ristretto numero di essi;

Volendo perciò arrecare un qualche sollievo a questa divisione con tenuissimo aggravio dello Stato;

Dopo aver inteso il rapporto del nostro direttore generale della forza armata;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° A contare dal 1° gennaio 1827 sono aggregati alla divisione dei cannonieri residenti nella città di Viareggio sei soprannumerari, i quali saranno prescelti fra i giovani artigiani e agricoltori della città di Viareggio, con la preferenza pei figli dei vecchi cannonieri quando abbiano i necessari requisiti.

Art. 2° La nomina dei soprannumerari sarà fatta dal direttore generale della forza armata sulle note che gli verranno rimesse regolarmente dal comandante della divisione predetta, numerandoli per il rispettivo rango di anzianità.

Art. 3° Tali soprannumerari godranno di tutti i diritti, onori e privilegi spettanti alla natura dell'arma, e dovranno vestire uniforme a proprie spese finchè non entrino in attività di servizio.

Art. 4° Il magazziniere militare dello Stato somministrerà ai soprannumerari il completo armamento e buffetteria. Essi sono abilitati ad associare i cannonieri attivi nelle pubbliche funzioni, e ad esercitare le funzioni di fazionieri per t medesimi, e potranno ancora essere richiesti per qualunque caso di servizio straordinario.

Art. 5° Allorquando si presenti il caso di straordinario servizio, i soprannumerari godranno di una giornaliera indennità di soldi 15 per caduno durante la loro richiesta.

Art. 6° Il prospetto annuo di spesa per la forza armata sarà aumentato per il caso di cui all'articolo superiore del necessario approssimativo assegno.

Art. 7° Alla vacanza di un posto di cannoniere attivo, il primo in rango di anzianità fra i soprannumerari lo rimpiazza.

Art. 8° Ogni qualvolta sarà tirato un colpo di cannone dal forte principale, sono obbligati i soprannumerari di accorrere immediatamente vestiti e armati a riunirsi alla guarnigione.

Art. 9° Nei giorni festivi si presteranno all'esercizio del cannone e fucile, nè potranno rifiutarsi da questa obbligazione sino a tanto che il comandante della divisione non gli reputi completamente istruiti.

Art. 10. I soprannumerari sono esenti dagli appelli e da qualunque altro servizio abituale e ordinario dei cannonieri assoldati, eccettuati i casi previsti dal presente decreto.

Art. 11. I soprannumerari sono gradualmente subordinati ai loro capi diretti, e perciò nella loro qualità militare sottoposti a tutte le discipline e regolamenti di tal natura in vigore in questo reale ducato.

Art. 12. I soprannumerari saranno ascritti ai registri della truppa al momento della loro elezione: *la durata di questo servizio nei casi di diritto a pensione non si valuta.*

Art. 13. I nostri consiglieri di Stato, ecc. sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Dato dalla nostra real villa di Marlia, il dì 7 settembre 1826.

CARLO LODOVICO.

A. Mansi.

Decreto Sovrano. — Organizzazione, disciplina, soldo e tenuta dei Cannonieri Pompieri.

16 *gennaio* 1834.

CARLO LODOVICO DI BORBONE, ecc. ecc. ecc.

Visto il nostro decreto del 13 gennaio 1834;

Di nostro *motu-proprio* abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Sarà stabilita ed organizzata nella nostra città di Lucca una compagnia di pompieri colla denominazione di *cannonieri pompieri*, e composta come segue:

1 Tenente col rango di capitano,
1 Id. in secondo,
1 Sottotenente scienziato in meccanica pratica, artefice,
1 Sergente maggiore, istruttore d'artiglieria,
1 Sergente guarda-pompe,
2 Caporali,
12 Cannonieri pompieri,
12 Soprannumerari aspiranti.

N° 31 totale.

Omissis

Art. 3° I cannonieri pompieri sono sottoposti alle pene disciplinari in uso nei corpi militari, come l'arresto, la sala di polizia e la carcere. Se poi un cannoniere pompiere commettesse un delitto o misfatto, sarà immediatamente espulso dalla compagnia, appena avuta la certezza del commesso delitto.

Omissis

Del servizio ordinario.

Art. 16. Il servizio ordinario dei cannonieri pompieri consiste nella guardia giornaliera, negli esercizi d'ambo gli impieghi, nella costruzione d'oggetti d'artiglieria, nei fuochi di gioia, artifizi di guerra, ed in ciò che viene prescritto dall'art. 7°. Questo servizio viene ordinato al comandante della piazza dal comando generale.

Omissis

Del soldo.

Art. 19.

1	Tenente col rango di capitano, annue . . .	L.	900 „
1	Id. in 2° preso nel battaglione Carlo Lodovico .	„	1620 „
1	Sottotenente macchinista e artefice	„	720 „
1	Sergente maggiore d'artiglieria	„	600 „
1	Id. guarda-pompe	„	360 „
2	Caporali, lire 22 10 al mese, cadauno . . .	„	270 „
2	Pompieri di servizio, cadauno	„	432 „
	Per i giorni 31	„	4 4
22	Cannonieri pompieri, al mese cadauno . . .	„	6 „
	Spese di piccola riparazione.		

Art. 20. L'ammontare del soldo sarà preso al tesoro dello Stato per dodicesimi, ecc.

Art. 21. Sarà rimborsato il tesoro reale della somma di lire 3000 annue dalla comune di Lucca, la quale viene esonerata dall'obbligo che le era stato imposto per la cura dei pompieri, macchine, ecc.

Art. 22. Restano abrogati tutti i decreti e regolamenti che si oppongono alle presenti disposizioni.

Art. 23. Il nostro ministro, ecc. è incaricato, ecc.

Dato dalla nostra real villa di Stiava, il 16 gennaio 1834.

CARLO LODOVICO.

A. Mansi.

N° 44. — *Decreto Sovrano che sopprime le Guardie di Polizia Municipale della città di Lucca, e riunisce gl'Individui delle medesime al Corpo Reali Carabinieri.*

2 *luglio* 1834.

CARLO LODOVICO DI BORBONE, ecc. ecc. ecc.

Vista una relazione del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri e interni;
Inteso il parere del nostro consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Le guardie della polizia municipale della città di Lucca, instituite in sequela delle disposizioni dell'articolo 70 del regolamento generale di polizia municipale del 1830, e del nostro real decreto del 22 luglio 1832, sono soppresse.

Le medesime passeranno a far parte del corpo dei reali carabinieri, che viene aumentato di tre individui, e continueranno a percepire mensilmente dal consiglio di economia militare lo stipendio che fino a questo momento ha loro corrisposto la comune di Lucca.

Art. 2° Il servizio che era attribuito dalle leggi e dai regolamenti alle guardie suddette, sarà da ora in avvenire eseguito a turno dai reali carabinieri.

Il comandante di questo corpo per tutto ciò che concerne il servizio di che si tratta, e la durata del rispettivo turno, dovrà concertarsi col gonfaloniere della città e comune di Lucca.

Art. 3° Il comandante del corpo dei reali carabinieri farà periodicamente conoscere al gonfaloniere, e questi al commissario della polizia municipale, il nome e cognome dei carabinieri destinati per il servizio della polizia municipale.

Art. 4° L'amministrazione comunitativa di Lucca, attesa la disposizione di cui all'articolo 2°, pagherà annualmente al tesoro ducale lire 2026 2 9, cioè: lire 1830 ammontare degli stipendi delle soppresse tre guardie di polizia municipale, e lire 196 2 9 per indennità d'armamento, vestiario e casermaggio.

Omissis

Art. 7° Il nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri e interni, ed i nostri consiglieri di Stato, direttore generale delle finanze, e direttore generale della forza armata, sono incaricati, ciascuno in ciò che lo concerne, della esecuzione del presente decreto.

Dato dal nostro real palazzo di Lucca, questo giorno 2 luglio 1834.

CARLO LODOVICO.

A. Massi.

Decreto Sovrano. — Disposizioni relative ai Cadetti.

29 *settembre* 1836.

CARLO LODOVICO DI BORBONE, ecc. ecc. ecc.

Considerando che per completare l'istruzione militare dei cadetti delle nostre reali truppe, è indispensabile che i medesimi sieno a portata di osservare gli eserciti delle grandi potenze d'Europa;

Di nostro *motu-proprio* abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1° A cominciare dal 1° del mese di dicembre venturo i cadetti dei differenti corpi delle nostre reali truppe saranno chiamati ogni due anni a subire l'esame prescritto dai regolamenti in vigore per essere promossi al grado di uffiziale, e i due soggetti che si distingueranno al

disopra degli altri nel medesimo saranno inviati all'estero, ove sarà nostra cura di farli ammettere in un corpo militare ove dovranno servire almeno per lo spazio di due anni.

Art. 2° I cadetti che dopo avere adempito alle sopraindicate condizioni saranno destinati a servire all'estero, oltre alla loro paga riceveranno una indennità per il loro viaggio, ed un assegno mensile di scudi sei ognuno, che gli verrà pagato dalla nostra regia segreteria di guerra durante il tempo della loro assenza.

Art. 3° Essi soli potranno aspirare alle promozioni che avranno luogo, ed a parità di meriti sarà preferito quello dei due che conterà maggiore anzianità di servizio. Nel caso che qualche avanzamento dovesse aver luogo nello spazio di due anni, che i cadetti devono servire all'estero, sarà richiamato quello che sarà reputato più meritevole d'esser promosso, sia per l'esame che avrà subito a Lucca, sia per i suoi progressi e la sua buona condotta nel corpo ove è inviato per perfezionare la sua istruzione militare.

Art. 4° Il direttore della nostra regia segreteria di guerra e delegato della reale finanza, registro e ipoteche, ecc. è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Data dal castello di Urschendorff, li 29 settembre 1836.

CARLO LODOVICO.

Decreto Sovrano. — Si aumenta il numero delle Guardie ausiliarie al Corpo dei Reali Carabinieri.

16 *dicembre* 1836.

CARLO LODOVICO DI BORBONE, ecc. ecc. ecc.

Essendo necessario che gl'individui, incaricati della custodia e sorveglianza dei carcerati e forzati, sieno sottoposti a certe ed immutabili regole di una militare disciplina, e così provveduti di un assegno immancabile, perchè immune da ogni ritenzione o sequestro, ed abbiano poi quell'esteriore decente ed autorevole, che convienai per conciliare il dovuto rispetto alla pubblica forza, affinchè un sì geloso servizio venga eseguito con tutta esattezza e fedeltà;

Considerando che a tale interessantissimo scopo male si risponde dalle attuali guardie delle carceri, pei molti abusi ed inconvenienti a cui hanno dato luogo;

Inteso il parere del nostro consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Il numero delle guardie ausiliarie, aggregate al corpo dei reali carabinieri, sarà aumentato sino a 50 individui.

Questo sarà diviso in quattro squadre, e composto di:

Due sergenti,

Quattro caporali,

Quarantaquattro comuni.

Art. 2° Qualora tra quelli già addetti come ausiliari alla reale carabiniera, e quelli che vanno a cessare di esser guardie delle carceri e bagno, si eccedesse il numero di cui all'articolo primo, nonostante in questa sua prima organizzazione potrà oltrepassare il numero stesso, senza rimpiazzare però in seguito i posti vacanti, finchè non si sia al numero in detto articolo stabilito.

Art. 3° Il soldo giornaliero dei sergenti sarà di lire una e soldi quindici (L. 1 15), quello dei caporali di lire una e soldi dieci (L. 1 10), rimanendo fermo lo stipendio dei comuni, assegnato loro dal nostro decreto del 20 dicembre 1825.

Art. 4° Oltre il servizio in aiuto alla reale carabiniera, le suddette guardie dovranno parimente eseguire quello di guardie delle carceri e del bagno dei forzati, le quali col giorno 31 gennaio 1837 restano soppresse.

Il numero a turno delle guardie ausiliarie occorrenti per le carceri e pel bagno, sarà spedito sulla richiesta dell'intendenza dal comando dei reali carabinieri.

Il servizio di quelle guardie, tanto interno per le carceri e bagno, quanto esterno per la scorta e sorveglianza dei detenuti al lavoro, sarà da esse prestato sotto gli ordini della superiore intendenza, e a norma del decreto 5 ottobre 1819, e delle regole e consegne proprie di quello stabilimento.

Art. 5° Fra le guardie ausiliarie non saranno ammessi nè ritenuti che i soli celibi; ciò non pertanto gl'individui che fanno parte delle attuali guardie delle carceri potranno esservi ascritti ancorchè ammogliati.

Art. 6° I nostri ministri segretari di Stato per gli affari esteri e interni, consigliere di Stato presidente di grazia e giustizia incaricato dell' alta polizia, e il delegato delle finanze direttore della regia segreteria di guerra, sono incaricati, ciascuno in ciò che lo concerne, della esecuzione del presente decreto, che sarà impresso al pubblico.

Dato in Lucca dal nostro reale palazzo, questo giorno 16 dicembre 1836.

CARLO LODOVICO.

A. Mansi.

N° 34. — *Decreto Sovrano. — Nuova organizzazione delle Truppe del Ducato. — Tabella paghe.*

11 *luglio* 1839.

CARLO LODOVICO DI BORBONE, ecc. ecc. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Lo stato delle nostre truppe sarà composto nel seguente modo:

1° Di una segreteria di guerra;
2° Di uno stato maggiore generale delle truppe e piazze,
3° Di un consiglio di economia;
4° Di una guardia di reali trabanti;
5° Di un corpo di reali carabinieri;
6° Di un battaglione di linea, consistente:
In un grande e piccolo stato maggiore,
In una compagnia di artiglieri guarda-coste pompieri,
In una compagnia di granatieri,
In tre compagnie di fucilieri,
In totale, uomini n° 713, cavalli n° 9.

Omissis

Art. 6° Tutti gli uffiziali, che non saranno compresi nella presente organizzazione, verranno aggregati ai rispettivi corpi ed uffici cui appartengono, come uffiziali in disponibilità, continuando a godere del loro soldo, esclusa però la indennità di alloggio e mobiliare, ed ogni altra qualunque che cessano affatto per essi.

Art. 7° Quelli uffiziali che compresi nella presente organizzazione hanno già fin d'ora un grado maggiore di quello dalla medesima stabilito, continueranno a godere di esso e del soldo inerente: ma quanto alle indennità non saranno loro dovute che quelle determinate per gli uffiziali di ugual grado.

Omissis

Art. 9° La presente organizzazione sarà posta in attività col prossimo anno 1840, e tutti i decreti e decisioni emanati sino a questo giorno sull'oggetto restano, col fine del corrente anno, abrogati in tutte quelle parti che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto.

Il nostro consigliere di Stato, direttore generale delle finanze, e direttore della reale segreteria di guerra, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Lucca, li 11 luglio 1839.

CARLO LODOVICO.

INDICAZIONE DELLE ARMI E GRADI	Forza effettiva per grado	Soldo annuo L.	S.	D.
Direzione generale della Regia Segreteria di guerra.				
S. E. il direttore della regia segreteria di guerra	„	„	„	„
Due uditori appartenenti ai corpi	„	„	„	„
Segretario generale col grado di capitano di 1ª classe	1	2124	„	„
Due cadetti scrivani	„	„	„	„
Stato Maggiore generale delle Truppe e Piazze.				
Tenente colonnello, comandante la piazza di Lucca, e comandante superiore di tutti i corpi e piazze	1	2904	„	„
Capitano di stato maggiore, aiutante di campo di S. A. R.	1	2124	„	„
Aiutante maggiore della piazza di Lucca col grado di capitano di 1ª classe	1	1992	„	„
Aiutante sott'uffiziale	1	1011	10	10
Sergente maggiore, scrivano	1	663	1	8
Comando generale della Piazza di Viareggio.				
Comandante la piazza di Viareggio	„	„	„	„
Aiutante sott'uffiziale di piazza	1	1011	10	10
Economato militare.				
Presidente	„	„	„	„
Membri addetti ai corpi, quattro in titolo	„	„	„	„
Id. id. due supplenti	„	„	„	„
Capitano di 2ª classe, quartier-mastro pagatore	1	1992	„	„
Id. di 2ª id. uffiziale di abbigliamento	1	1992	„	„
Segretario, sergente maggiore al consiglio	1	663	1	8
Id. id. all'abbigliamento	1	663	1	8
Sergenti scrivani all'economato	2	1253	3	4
Maestri operai { capo sarto, sergente	1	786	18	4
Maestri operai { id. armaiuolo, caporale	1	469	6	8
Maestri operai { id. calzolaio, id.	1	469	6	8
Magazziniere, sergente maggiore	1	663	1	8
Aiuto al suddetto, soldato comune	1	401	10	„
Guardie dei Reali Trabanti.				
Capitano-tenente, comandante	1	1992	„	„
Aiutante sott'uffiziale, sergente maggiore	1	118	12	6
Sergente maggiore, sergente contabile	1	118	12	6
Sergenti	2	237	5	„
Caporali	4	474	10	„
Guardie	32	3796	„	„
Corpo dei Reali Carabinieri.				
Maggiore comandante	1	2664	„	„
Capitano	1	2124	„	„
Tenenti	2	2832	„	„
Sottotenente	1	1152	„	„
Maresciallo d'alloggio in capo, segretario	1	803	„	„

INDICAZIONE DELLE ARMI E GRADI	Forza effettiva per grado	Soldo annuo L.	S.	D.
Maresciallo porta-bandiera, ed incaricato del servizio d'amministrazione	1	803	„	„
Id. d'alloggio	3	2274	5	8
Id. foriere	1	758	1	10
Brigadiere a cavallo	1	1233	16	10
Id. a piedi	17	11357	11	10
Carabinieri a cavallo	7	8006	18	1
Id. a piedi	105	60699	16	10
Tamburi	2	1156	3	9
Guardie ausiliarie sergenti	2	1156	3	9
Guardie ausiliarie caporali	4	2552	7	6
Guardie ausiliarie guardie	50	28604	13	9
Battaglione Carlo Lodovico. — Stato Maggiore.				
Maggiore comandante	1	2664	„	„
Tenente aiutante maggiore	1	1146	„	„
Chirurgo maggiore con rango e soldo di sottotenente	1	1152	„	„
Cappellano con rango di capitano e soldo di alfiere	1	984	„	„
Piccolo Stato Maggiore.				
Aiutante sott'uffiziale	1	1011	10	10
Sergente maggiore, porta-bandiera e contabile dello stato maggiore e minore suddetti	1	663	1	8
Sergente maggiore, segretario del comando del battaglione	1	663	1	8
Tamburo maggiore, sergente maggiore	1	663	1	8
Caporale tamburo	1	492	15	„
Id. dei zappatori	1	492	15	„
Capo banda col grado di aiutante sott'uffiziale e col grado di alfiere	1	984	„	„
Musicanti sergenti	8	5336	11	„
Musicanti caporali	16	9246	13	4
Musicanti comuni	6	2746	12	6
Compagnia d'Artiglieria. — Guarda-Coste pompieri.				
Capitano, comandante la piazza di Viareggio	1	2124	„	„
Sottotenente in Lucca	1	1152	„	„
Sergente maggiore	1	663	1	8
Id. foriere	1	626	11	8
Sergenti guarda-coste	1	626	11	8
Id. pompieri	1	626	11	8
Caporali guarda-coste	2	985	„	„
Id. pompieri	2	985	„	„
Vice-caporali guarda-coste	4	1679	„	„
Id. pompieri	2	839	10	5
Tamburo	1	449	15	„
Comuni guarda-coste	22	8833	„	„
Id. pompieri	12	4818	„	„
Compagnia Granatiera.				
Capitano	1	2114	„	„
Tenente	1	1146	„	„
Sottotenente	1	1152	„	„
Alfiere	1	984	„	„

INDICAZIONE DELLE ARMI E GRADI	Forza effettiva per grado	Soldo annuo L.	S.	D.
Sergente maggiore	1	663	1	8
Sergente foriere	1	626	11	8
Sergenti	4	2505	6	8
Caporali	8	3942	„	„
Vice-caporali	4	1679	„	„
Tamburi	2	839	10	„
Granatieri	70	28105	„	„
Prima Compagnia Fuciliera.				
Capitano	1	1992	„	„
Tenente	1	1296	„	„
Sottotenente	1	1080	„	„
Sergente maggiore	1	644	16	8
Id. foriere	1	608	6	8
Sergenti	4	2433	6	8
Caporali	8	3796	„	„
Vice-caporali	4	1606	„	„
Tamburi	2	803	„	„
Comuni	70	26827	10	„
Seconda Compagnia Fuciliera.				
Capitano	1	1992	„	„
Tenente	1	1296	„	„
Sottotenente	1	1080	„	„
Sergente maggiore	1	644	16	8
Id. foriere	1	608	6	8
Sergenti	4	2433	6	8
Caporali	8	3796	„	„
Vice-caporali	4	1606	„	„
Tamburi	2	803	„	„
Comuni	70	26827	10	„
Terza Compagnia Fuciliera.				
Capitano	1	1992	„	„
Tenente	1	1296	„	„
Sottotenente	1	1080	„	„
Sergente maggiore	1	644	16	8
Id. foriere	1	608	6	8
Sergenti	4	2433	6	8
Caporali	8	3796	„	„
Vice-caporali	4	1606	„	„
Tamburi	2	803	„	„
Comuni	70	26827	10	„

Estratto. — *Decreto Sovrano. — Modificazioni alla nuova Organizzazione militare operata colla Legge 11 luglio 1839.*

14 *febbraio* 1840.

CARLO LODOVICO DI BORBONE, ecc. ecc. ecc.

Sulle istanze, ecc.

Art. 1° Tutti gli uffiziali ed i sott'uffiziali che non fanno parte del quadro della nostra organizzazione del dì 11 luglio 1839, e del nostro relativo decreto di nomina del 23 novembre ultimo scorso, saranno dal nostro direttore generale della regia segreteria di guerra messi al seguito dei corpi e compagnie ed uffici; continueranno a fare il loro servizio e riceveranno il soldo del grado rispettivo, finchè non siano definitivamente collocati nei primi posti vacanti che loro appartengono di diritto.

Omissis

Dato a Lucca, il 14 febbraio 1840.

CARLO LODOVICO

Mansi.

N° 24. — *Decreto Sovrano. — Trattamento di pensione degli Impiegati sì civili che militari, non che delle loro vedove ed orfani.*

Lucca, 6 *maggio* 1847.

Inserto nella Sezione prima.

N° 57. — *Decreto Sovrano col quale viene congedato il Corpo dei Carabinieri, e rimpiazzato da un Corpo di Reali Dragoni a piedi ed a cavallo pel servizio di polizia.*

28 *luglio* 1847.

CARLO LODOVICO DI BORBONE, ecc. ecc. ecc.

Di nostro *motu-proprio*;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Il corpo dei reali carabinieri da questo momento è congedato, e viene rimpiazzato da un corpo di reali dragoni a piedi ed a cavallo.

Omissis

Art. 4° Il corpo dei reali dragoni è incaricato di tutti i servizi che competevano al congedato corpo dei reali carabinieri, ed è sottoposto alle leggi e regolamenti vigenti per le regie truppe.

Omissis

Art. 10. Il regio comando superiore, il consigliere di Stato presidente di grazia e giustizia e direttore generale di polizia, non che l'incaricato interino della direzione generale delle regie finanze, sono incaricati, ciascuno in ciò che le concerne, dell'immediata esecuzione del presente nostro decreto, che sarà impresso e promulgato.

Dato a S. Martino in Vignale, li 28 luglio 1847.

CARLO LODOVICO.

Mansi.

N° 68. — *Notificazione del Presidente di grazia e giustizia. — Si fa conoscere il giorno in cui entra in attività di servizio il Corpo dei Reali Dragoni.*

21 *agosto* 1847.

IL REGIO CONSIGLIERE DI STATO
PRESIDENTE DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DIRETTORE GENERALE DI POLIZIA,
In nome di S. A. R. CARLO LODOVICO DI BORBONE, *ecc. ecc. ecc.*

In esecuzione degli ordini veneratissimi di Sua Altezza Reale partecipati con dispaccio della regia intima segreteria di gabinetto sotto il n° 717;

Notifica quanto appresso:

A datare dal presente giorno il corpo dei reali dragoni a piedi ed a cavallo, istituito con reale *motu-proprio* del 28 luglio prossimo decorso, entrerà in attività di servizio.

Omissis

Dato a Lucca, il 21 agosto 1847.

G. VINCENTI.

S. PAOLI.

N° 83. — *Deliberazione Governativa colla quale viene soppresso il Corpo della Guardia Urbana.*

16 *settembre* 1847.

IL REGIO CONSIGLIO DI STATO
In nome di S. A. R. CARLO LODOVICO DI BORBONE, *ecc. ecc. ecc.*

Valendosi delle facoltà conferitegli dalla sovrana riveritissima ordinanza del dì 12 del corrente mese;

Considerando che la esistenza della guardia urbana è incompatibile con la istituzione e imminente organizzazione della guardia civica;

Delibera:

Art. 1° Il corpo della guardia urbana è soppresso: e però tutte le armi, e tutto quello che appartiene al corpo stesso, sarà immediatamente consegnato al comando della guardia civica.

Art. 2° Tutti gli oggetti di vestiario, sebbene sieno di spettanza del corpo, passeranno in piena proprietà degli individui che ora facevano parte di esso corpo.

Art. 3° La fanfara addetta alla guardia urbana, assumerà il titolo di banda della guardia civica del comune di Lucca, e passerà per conseguenza al servizio della medesima.

Art. 4° Ogni altro oggetto risguardante la soppressa guardia urbana sarà quanto prima preso in considerazione, valutando del pari i titoli e diritti che possono competere a coloro che componevano la guardia stessa.

Art. 5° In quest'occasione viene nel più esteso modo ringraziata l'uffizialità e gli altri individui della guardia urbana per gl'importanti e fedeli servigi renduti dalla medesima allo Stato

Art. 6° La regia intima segreteria di gabinetto è incaricata delle opportune partecipazioni per la esecuzione della presente deliberazione, che sarà impressa, promulgata e inserta nel bollettino delle leggi.

Lucca, 16 settembre 1847.

Il Presidente
A. MAZZAROSA.

L. Marchiò.

N° 92. — *Deliberazione Governativa portante la soppressione delle Guardie urbane e provinciali.*

7 *ottobre* 1847.

Pubblicata l'8 ottobre 1847.

IL REGIO CONSIGLIO DI STATO
In nome di S. A. R. Carlo Lodovico di Borbone, *ecc. ecc. ecc.*

Visto il veneratissimo reale *motu-proprio* del primo settembre prossimo passato, e la sovrana ordinanza del 12 dello stesso mese;

Vista la deliberazione governativa del 16 del medesimo mese di settembre;

Delibera:

Art. 1° Le guardie urbane della città di Viareggio e di Camaiore, ora denominate la prima di reali cacciatori volontari di costa, e la seconda di reali cacciatori di volontari di frontiera, sono soppresse. Per ciò le armi, e ogni cosa che appartiene ai corpi stessi, saranno immediatamente consegnati ai relativi comandi della guardia civica.

Art. 2° Tutto quello che è stato determinato per la guardia urbana di Lucca con la deliberazione governativa del 16 del passato settembre, e successive disposizioni del 27 di detto mese, sarà applicato alle dette guardie di Viareggio e di Camaiore.

Art. 3° Sono del pari soppresse le altre guardie urbane o provinciali del ducato per le quali, non essendo esse uniformate, varranno soltanto le disposizioni sopra espresse in ciò che concerne alle armi e alla buffetteria. Le dette armi e la buffetteria rimarranno in custodia presso chi le ha presentemente, e ciò fino allo stabilimento dei comandi della guardia civica nei relativi capoluoghi.

Art. 4° La regia intima segreteria di gabinetto è incaricata delle opportune partecipazioni per la esecuzione della presente deliberazione, che sarà impressa, promulgata ed inserta nel bollettino delle leggi.

Lucca, 7 ottobre 1847.

Il Presidente
A. MAZZAROSA.

L. Marchiò.

INDICE ALFABETICO-ANALITICO

A

ARMATA. — Sua organizzazione. — Soldo assegnato ad ogni individuo . Pag. 3
Soldo di ricompensa ai militari della bassa-forza che dal 7 dicembre 1817 in poi contano 10 anni di non interrotto servizio . . . . . » 5
Nessun militare può contrarre matrimonio senza l'approvazione sovrana. — Art. 58 . . . . . » 5
Nuova organizzazione delle truppe . . . . . » 10
Tabelle paghe . . . . . » 11-12-13
Modificazioni alla nuova organizzazione delle truppe . . . . . » 14

C

CACCIATORI (Corpo dei reali). — Creazione del corpo. — Sue attribuzioni. — Sono incaricati del servizio di sicurezza del litorale già attribuito ai reali moschettieri . . . . . » 1-2
CADETTI. — Si dispone che alcuni cadetti debbano andare a servire ed istruirsi in corpi militari esteri. — Vantaggi loro . . . . . » 9
CANNONIERI di Viareggio (Corpo dei). — Stipendio e soldo assegnato agli uffiziali, bass'uffiziali e comuni . . . . . » 2
Ai soprannumerari non si valuta il servizio prestato nel corpo . . » 5
Pompieri (Corpo dei). — Organizzazione del corpo. — Discipline e servizi che prestano. — Soldo loro dovuto . . . . . » 6-7
CARABINIERI reali. — Composizione del corpo . . . . . » 3-5
Nessuno del corpo può contrarre matrimonio senza l'approvazione sovrana. — Art. 58 . . . . . » 5
Le guardie di polizia municipale sono incorporate nel corpo dei reali carabinieri . . . . . » 8
Numero delle guardie ausillarie aggregate al corpo . . . . . » 9
Il corpo dei reali carabinieri viene congedato e rimpiazzato da un corpo di reali dragoni . . . . . » 14

D

DRAGONI reali (Corpo dei). — Al corpo dei reali dragoni è affidato il servizio che prestavano i reali carabinieri . . . . . » 14
Entra in attività di servizio il 21 agosto 1847 . . . . . » 15

G

GENDARMERIA (Corpo di). — Istituzione del corpo . . . . . Pag. 1
Nessun uffiziale, bass'uffiziale o gendarme può contrarre matrimonio senza licenza del governo . . . . . » 1
GUARDIA urbana. — Soppressione del corpo . . . . . » 15-16
GUARDIE ausiliarie. — Numero delle guardie aggregate al corpo dei reali carabinieri. — Soldo loro assegnato e servizio che prestano . . . » 9
Di polizia municipale. — Abolizione del corpo. — Riunione delle guardie al corpo dei carabinieri reali . . . . . » 8

I

IMPIEGATI civili e militari. — Decreto sulle pensioni . . . . . » 2-3-14

M

MATRIMONIO. — Gl'individui pel corpo di gendarmeria non possono contrarre matrimonio senza la licenza del governo . . . . . » 1
Nessun militare può contrarre matrimonio senza l'approvazione sovrana. — Art. 58 . . . . . » 5
MOSCHETTIERI (Corpo dei reali). — Soppressione del corpo. — Creazione in sua vece di un corpo di reali cacciatori pel servizio di sicurezza del litorale. » 1

O

ORFANI d'impiegati sì civili che militari. — Trattamento loro spettante . » 14

P

PENSIONI ai pubblici impiegati civili e militari. — Come liquidate . . » 2-3-14
PERMESSO al matrimonio. — V. Matrimonio.
POMPIERI. — V. Cannonieri pompieri.

S

SEGUITO. — I militari messi al seguito dei corpi, compagnie ed uffici, continuano a prestare servizio ed a ricevere il soldo . . . . . » 14
SOPRANNUMERARI. — Il servizio prestato dai soprannumeri nel corpo dei cannonieri di Viareggio non si valuta in pensione . . . . . » 5
Da chi nominati, servizio che prestano, e vantaggi loro accordati . » 6